

REGOLAMENTO (CE) N. 1589/2001 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2001

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/02, il prezzo minimo da pagare ai produttori per i fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6 ter, paragrafo 3, e l'articolo 6 quater, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1343/2001 ⁽⁴⁾, ha fissato all'articolo 2 le date delle campagne di commercializzazione.
- (2) I criteri per la fissazione del prezzo minimo e dell'importo dell'aiuto alla produzione sono definiti all'articolo 6 ter e all'articolo 6 quater del regolamento (CE) n. 2201/96, mentre i prodotti per i quali sono fissati il prezzo minimo e l'aiuto figurano all'articolo 1 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1573/1999 della Commissione, del 19 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consi-

glio per quanto concerne le caratteristiche dei fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di aiuto alla produzione ⁽⁵⁾. Occorre pertanto fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione per la campagna 2001/02.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2001/02:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 6 ter del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 878,86 EUR per tonnellata netta, franco produttore, per i fichi secchi non trasformati;
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 6 quater dello stesso regolamento è pari a 286,30 EUR per tonnellata netta per i fichi secchi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.⁽²⁾ GU L 171 del 26.6.2001, pag. 1.⁽³⁾ GU L 64 del 6.3.2001, pag. 16.⁽⁴⁾ GU L 181 del 4.7.2001, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 187 del 20.7.1999, pag. 27.